



UNIONE

BASSA VALLE SCRIVIA

CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Valle Scrivia n. 9 del 26/09/2024

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Normativa di riferimento

Art. 3 - Finalità del sistema di videosorveglianza

Art. 4 – Base giuridica del trattamento dei dati

Art. 5 – Definizioni

Art. 6 - Ambito di applicazione

CAPO II – I SOGGETTI

Art. 7 – Titolare, persone autorizzate al trattamento dei dati e responsabile del sistema di videosorveglianza

Art. 8 - Responsabili del trattamento dei dati

CAPO III – IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – CARATTERISTICHE, GESTIONE E MISURE DI SICUREZZA

Art. 9 - Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

Art. 10 - La Centrale Operativa della Polizia Locale

Art. 11 - Persone autorizzate ad accedere alla Centrale Operativa della Polizia Locale

Art. 12 – Gestione dell’impianto di videosorveglianza

Art. 13 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 14 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati

Art. 15 - Conservazione e custodia delle immagini

Art. 16 - Accesso ai dati

Art. 17 - Misure di sicurezza

CAPO IV – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 18 – Principi generali e basi giuridiche dei relativi trattamenti

Art. 19 – Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

Art. 20 – Integrazione del sistema su iniziativa di privati

CAPO V - PARTICOLARI TRATTAMENTI

Art. 21 - Videosorveglianza in luoghi di lavoro

Art. 22 - Accertamenti di illeciti e indagini di polizia giudiziaria

Art. 23 - Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

Art. 24 - Rilevazione di violazioni al codice della strada

Art. 25 - Immobili di proprietà o in gestione dell’amministrazione comunale, ivi compresi edifici scolastici

Art. 26 - Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

CAPO VI – INFORMATIVA E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 27 - Informativa ai cittadini

Art. 28 - Diritti dell'interessato

Art. 29 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 30 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)

Art. 32 - Disposizioni attuative

Art. 33 - Norma di rinvio

Art. 34 - Entrata in vigore e modifiche

Art. 35 - Pubblicità del Regolamento

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Qualsiasi rappresentazione avente ad oggetto l'identità fisica di una persona, qualora renda possibile l'identificazione della stessa, costituisce "dato personale".
2. L'attività di videosorveglianza, consistendo in un insieme di operazioni che comportano la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche o visive di tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici, determina un trattamento di dati personali così come definito dall'art. 4, § 1, numero 2), Reg. 2016/679/UE.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato ed utilizzato nei Comuni facenti parte dell'Unione Bassa Valle Scrivia (di seguito abbreviato UBVS) vale a dire nei Comuni di Castelnuovo Scrivia, Guazzora e Alzano Scrivia, si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli individui con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e avvenga in maniera conforme all'attuale disciplina comunitaria e nazionale in materia.
4. In particolare, il Regolamento:
 - a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza nei singoli Comuni;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
 - c) definisce l'eventuale utilizzo delle videocamere indossabili, c.d. "body-cam", e quello delle videocamere a bordo veicolo, c.d. "dash-cam" e quello dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, cd. "droni", in uso al personale appartenente al Comando di Polizia Locale. Sistemi che verranno disciplinati compiutamente attraverso l'adozione di una determina Dirigenziale del Comandante della Polizia Locale;
 - d) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di cui ai punti b) e c).

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. L'attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dalla seguente normativa:
 - Regolamento UE sulla Protezione dei dati 2016/679 relativo "Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

- Direttiva UE 2016/680 relativa “Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - D.Lgs. 51/2018 di recepimento della Direttiva UE 2016/680;
 - D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2018 n. 101;
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) ove applicabile, in considerazione del mutamento del quadro normativo;
 - Linee guida emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) “Sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, adottate il 29 gennaio 2020;
 - Linee guida emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) “Sui concetti di titolare e responsabile del trattamento dei dati” n. 07/2020, nella versione definitiva del 7 luglio 2021;
 - D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
2. In particolare, l'attività di videosorveglianza si fonda sui principi previsti dall'art. 5 GDPR, quali:
- **principio di liceità, correttezza e trasparenza:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR, addentellato normativo nel quale, pertanto, si rinviene il fondamento giuridico che legittima il trattamento dei dati in parola, da un punto di vista generale. Qualora i dati personali vengano trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, ciò rientra nell'alveo della liceità, così come disposto

dall'art. 8 della Direttiva UE n. 680/2016. I dati, inoltre, devono essere trattati in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

- **principio di minimizzazione dei dati:** in applicazione ai principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo o eccessivo nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- **principio di limitazione della finalità:** i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura aggiuntiva, volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico.
- **principio di proporzionalità:** la raccolta e l'uso delle immagini devono, inoltre, essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione di tale principio la presenza del sistema di videosorveglianza dovrà essere modulata sul grado di rischio concreto, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non siano soggette a concreti pericoli, in specie per l'integrità pubblica e la sicurezza urbana e oggetto di registrazione, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 lett. b), saranno esclusivamente le immagini indispensabili. I sistemi di videoregistrazione verranno collocati secondo la planimetria predisposta dal Dirigente di competenza, atto necessariamente modulabile nel tempo essendo teleologicamente orientato al raggiungimento delle finalità indicate al punto seguente, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia e deliberata dalla Giunta dell'UBVS.

Art. 3 - Finalità del sistema di videosorveglianza

1. Gli obiettivi che i Comuni dell'UBVS intendono perseguire con l'adozione di impianti di videosorveglianza sono quelli rispondenti alle funzioni istituzionali demandate agli enti, in

particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (delega delle funzioni), dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), dagli statuti e dai regolamenti comunali; dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; la legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; la legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale; il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana; dal D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 48/2017 in relazione alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana; circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.

2. L'impianto di videosorveglianza dell'UBVS, rappresentando anche un possibile strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, è principalmente finalizzato a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana stessa, istituti che trovano compiuta definizione nell'art. 54, co. 4°bis, D.L.gs 267/2000, che, rispettivamente, li definisce come l'insieme dei provvedimenti volti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili ovvero riguardanti il fenomeno dell'abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti.
3. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'UBVS è finalizzato:
 - a) a incrementare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori di Polizia Locale o, in alternativa, delle FF.OO.;
 - b) a prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
 - c) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - d) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- e) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare, anche mediante il sistema di letture targhe OCR, che permetta lo svolgimento di tutte le attività volte alla sicurezza stradale, alla rilevazione e all'accertamento di violazioni al Codice della Strada;
 - f) a ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
 - g) al controllo di situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche e ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - h) a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
 - i) a prevenire e accertare illeciti amministrativi compresa l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - j) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
 - k) controllare gli accessi alla struttura dell'Ente;
 - l) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line;
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite.
5. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

Art. 4 – Base giuridica del trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza trova la propria base giuridica:
- a) nella normativa richiamata dal precedente art. 3, che rende il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, § 1, lett. e) Reg. 2016/679/UE;
 - b) nell'ambito di applicazione del D.Lgs 51/2018, atto di recepimento della Direttiva n. 680/2016 dell'Unione Europea, nelle ipotesi in cui il trattamento sia finalizzato ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
2. In ogni caso, il trattamento dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati.

3. Inoltre, per quanto concerne il diritto all'informazione dell'interessato, quale persona fisica identificata o identificabile i cui dati personali costituiscono l'oggetto del trattamento, in relazione all'ambito di cui alla predetta lettera b), tale diritto va temperato con il principio di segretezza delle attività di indagine che trova il proprio addentellato normativo di riferimento nel combinato disposto di cui agli artt. 104, 109 e 112 Cost. nonché negli artt. 114 e 329 c.p.p..
4. Si richiama, per quanto appena esposto, l'art. 14 D.Lgs 51/2018 rubricato "Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato" riguardo, in particolare, al ritardo, limitazione o esclusione dei diritti di accesso e di informazione dell'interessato.

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) BANCA DATI: complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e/o i mezzi di trasporto;
 - b) TRATTAMENTO: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) DATO PERSONALE: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.
 - d) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o

i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Il Titolare delle attività di videosorveglianza è l'UBVS nella sua articolazione strutturale, secondo il concetto di “titolarità diffusa”, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) **RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (Data Protection Officer):** la persona nominata come responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del GDPR;
- f) **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente, necessariamente esterno rispetto alla struttura organizzativa del Titolare, che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g) **AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO:** la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella categoria in parola:
 - 1) i soggetti in posizione apicale delegati, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.L.gs 196/2003, dal Titolare del trattamento e sotto la sua autorità allo svolgimento di specifici compiti e funzioni inseriti nell'atto di designazione tra i quali rientra quello di individuare, in relazione al settore di appartenenza, i soggetti autorizzati di cui al punto successivo;
 - 2) i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali dell'interessato, con atto formale dell'autorizzato di cui al punto precedente, nel rispetto delle modalità e nei limiti ivi contenuti.
- h) **INTERESSATO:** la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- i) **COMUNICAZIONE:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) **DIFFUSIONE:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) **DATO ANONIMO:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) **BLOCCO:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) **GDPR:** il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

p) GARANTE PRIVACY: l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, immagini e video, con esclusione, pertanto, delle riprese audio, realizzato mediante impianti per la videosorveglianza collegati alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, attivati nel territorio urbano ed extraurbano dell'UBVS. I dati personali di cui sopra sono riferiti ai soggetti che transitano nelle aree urbane ed extraurbane riferibili agli Enti e ai dipendenti pubblici che prestano la loro attività lavorative presso gli edifici dell'UBVS.

CAPO II – I SOGGETTI

Art. 7 – Titolare, persone autorizzate al trattamento dei dati e responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Il Titolare del trattamento dei dati è l'UBVS, nella sua articolazione strutturale, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare. Compete alla Giunta dell'Unione l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree il cui monitoraggio non sia funzionale al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Le persone autorizzate al trattamento dei dati, conformemente al Regolamento 2016/679/UE, si suddividono in due livelli:
 - 2.1) soggetti in posizione apicale designati, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, D.L.gs 196/2003, dal Titolare del trattamento e sotto la sua autorità allo svolgimento di specifici compiti e funzioni inseriti nell'atto di designazione tra i quali rientra quello di individuare, in relazione al settore di appartenenza, i soggetti autorizzati di cui al punto successivo;
 - 2.2) soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali dell'interessato, con atto formale dell'autorizzato di cui al punto precedente nel rispetto delle modalità e nei limiti ivi contenuti.

Il Comandante della Polizia Locale è persona autorizzata ai sensi del punto 2.1), ai fini del presente Regolamento.

Gli addetti al coordinamento e al controllo (Ufficiali di Polizia Locale) e gli agenti appartenenti al Comando di Polizia Locale vengono autorizzati al trattamento dei dati con

atto formale del Comandante che conterrà, per ogni operatore autorizzato, le operazioni sui dati personali che questi sarà autorizzato a compiere. Equivale alla formale autorizzazione la documentata preposizione ad un ufficio (per esempio alla Centrale Operativa) per il quale sia stato definito per iscritto l'ambito di trattamento consentito al personale addetto.

3. Il soggetto designato ai sensi del punto 2.1 procede altresì con le seguenti attività:
 - a) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali;
 - b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni; monitora e verifica la correttezza degli accessi alla centrale operativa attraverso la tenuta del "registro degli accessi";
 - d) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - e) nel caso di violazione dei dati personali collabora con il Titolare del trattamento e con Responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo, Garante della Privacy, informandoli dell'accadimento senza ritardo.
 - e) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Ente ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 - Responsabili del trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, può ricorrere a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui il titolare stesso, inteso in aderenza al concetto di titolarità diffusa indicato all'art. 5, lettera d), per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'UBVS.
2. In questi casi, il titolare del trattamento dei dati individua le attività che comportano i trattamenti che devono essere eseguiti da parte del Responsabile esterno. Tali attività andranno inserite nel contratto ovvero altro atto giuridico con il quale il Titolare del Trattamento nomina il Responsabile esterno ai sensi degli artt. 28 e 29 GDPR.
3. Nel caso in cui il Responsabile esterno svolga anche compiti relativi all'amministrazione dei sistemi informatici, la designazione contemplerà anche gli aspetti di competenza in

ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema, in linea alle procedure interne dell'UBVS.

CAPO III – IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CARATTERISTICHE, GESTIONE E MISURE DI SICUREZZA

Art. 9 - Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. In generale, i sistemi di telecamere installate riprendono staticamente un luogo ma potrebbero anche prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitano a riprendere e registrare le immagini ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli, nel rispetto dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.
2. L'UBVS adotta sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie miste, sistemi che rispettano la normativa comunitaria e nazionale sulle certificazioni dei sistemi; in particolare i sistemi utilizzano telecamere per riprese in bianco/nero o a colori, eventualmente dotate di brandeggio e di zoom ottico programmabili, collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Nel dettaglio, gli impianti possono prevedere diverse soluzioni, tra cui:
 - Telecamere per riprese a circuito chiuso;
 - Telecamere collegate via modem alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, attivate da sensori volumetrici posti a protezione di stabili comunali, ad integrazione dei sistemi antintrusione. Nel caso di attivazione a seguito di fatto illecito, le immagini riprese dalle telecamere, sono registrate su supporto informatico; il sistema è a circuito chiuso ed il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche;
 - Telecamere collegate via cavo ad una unità di controllo a sua volta collegata alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale attraverso un sistema wireless;
 - Cam e Dash Cam. Gli operatori di Polizia Locale potranno essere dotati di Body-Cam che potrebbero utilizzare nel corso dell'espletamento del servizio, qualora ciò si renda necessario per acquisire dati rilevanti ai fini della sicurezza propria o di terzi ovvero rientranti nell'ambito applicativo di cui al D.Lgs 51/2018; i veicoli di servizio della Polizia Locale potranno essere dotati di Dash-Cam, per le medesime finalità appena indicate. Il trattamento effettuato con le dotazioni strumentali appena citate verrà

effettuato in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con i pareri del 22 luglio 2021, per quanto qui applicabili;

- Telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile (tipo “sentinel” o “fototrappole”) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo collocabili temporaneamente su tutto il territorio comunale nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal Comando di Polizia Locale per l’esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento.

Le immagini non possono essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui sopra.

Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. n. 51/2018 che esimono il Titolare dall’obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l’informativa agli utenti frequentatori di dette zone.

In relazione all’utilizzo e gestione delle telecamere modulari (fototrappole), trattandosi di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il Comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di Polizia Locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l’attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi. Detto disciplinare dovrà essere conosciuto e rispettato dagli operatori di Polizia Locale che utilizzeranno detti dispositivi.

- Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (cd. “droni”) sia per l’esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dispositivi ed il loro utilizzo dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante previa valutazione dei rischi specifici, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23 co. 2° e 6 d.p.r. 15/2018.

- Altri strumenti di videoripresa: il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
4. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa allegati al presente regolamento ovvero approvati con deliberazione della Giunta Comunale. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, salvo quanto disposto all'art. 20 del presente Regolamento.
 5. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato.

Art. 10 - La Centrale Operativa della Polizia Locale

1. I segnali video di cui all'articolo precedente, saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala di controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in digitale su hard disk attraverso file protetti da codici di accesso.
2. In ragione delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza, possono essere istituite più centrali di controllo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo, il cui accesso è limitato alle sole persone autorizzate di cui all'art. 7 del presente Regolamento, è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati, da personale autorizzato, per poi essere visionati su monitor ovvero registrati, e protetti da codifica, su apposito server, presso la centrale di controllo.
3. L'accesso ai dati personali acquisiti e custoditi presso la centrale di controllo deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità. Le persone autorizzate alla

consultazione dei dati registrati saranno dotate di proprio codice di accesso al sistema; quest'ultimo dovrà essere dotato di "files di log", non modificabili, conservati per la durata di anni cinque dall'accesso o dall'operazione, ove non sussistano esigenze particolari di conservazione che determinino periodo più lunghi.

4. In caso di trattamento dei dati rientrante nell'ambito applicativo di cui al D.L.gs 51/2018 l'accesso ai dati stessi sarà comunque consentito al solo personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.

Art. 11 - Persone autorizzate ad accedere alla Centrale Operativa della Polizia Locale

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito:
 - al Titolare del trattamento;
 - al Comandante della Polizia Locale;
 - al/ai Responsabili del Trattamento (qualora siano stati nominati dal Titolare);
 - alle persone autorizzate specificamente all'accesso, appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'UBVS;
 - ai tecnici addetti alla manutenzione del sistema specificamente autorizzati a ogni singolo accesso;
 - alle persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.).
2. Esclusivamente gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, previamente individuati, saranno dotati di chiave di accesso alla sala; tutti gli altri soggetti indicati non potranno stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa. Il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte di costoro, in particolare assicurandosi che i soggetti preposti alle operazioni tecniche possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche.
3. Nel caso in cui sia in corso un trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di cui al D.L.gs 51/2018 l'accesso alla centrale operativa sarà consentito ai soli operatori di Polizia Locale a ciò autorizzati.

Art. 12 – Gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli operatori di Polizia Locale e, nell'ambito del sistema integrato di videosorveglianza, agli appartenenti, a ciò autorizzati secondo le rispettive articolazioni, al Commissariato di P.S. e al Comando della Compagnia Carabinieri. Questi ultimi avranno la possibilità di visionare, in diretta, quanto ripreso dalle

videocamere ma non saranno dotati di propri server per la conservazione dei dati che rimarranno conservati presso la Centrale Operativa della Polizia Locale. L'accesso ai dati conservati da parte degli appartenenti alle FF.PP. dovrà essere preventivamente autorizzato, dietro specifica richiesta avanzata dai richiedenti, dal Responsabile del sistema di videosorveglianza.

2. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno od esterno all'ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology". Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle già menzionate operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Art. 13 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito agli autorizzati ed ai tecnici preposti alla loro manutenzione. Ciascuno di essi è dotato di identificativo e password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli autorizzati di cui al punto 2.2 dell'art. 7, previa comunicazione scritta al Comandante, potranno autonomamente variare la propria password, con le procedure previste.
2. Il brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di ripresa e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse è svolto dagli operatori autorizzati.
3. Il Comandante della Polizia Locale impartisce istruzioni volte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Art. 14 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dalla Giunta dell'UBVS.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, con esclusione delle riprese video, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando - quando non strettamente indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'unità di ricezione, registrazione ubicata nella sala server della Polizia Locale e saranno visualizzate ed eventualmente scaricate su supporto magnetico nel Comando di Polizia Locale.

Art. 15 - Conservazione e custodia delle immagini

Le immagini saranno conservate nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" e comunque:

-generalmente e salvo esigenze particolari documentate, per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione salvo necessità di ulteriore comprovata conservazione;
-nel rispetto, in ogni caso, dei termini di conservazione dei dati esplicitati dall'art. 10 D.P.R. n. 15/2018 qualora, in particolare, i dati raccolti confluiscono in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 32 del GDPR 679/2016 e previste dal precedente art. 13.
3. La cancellazione delle immagini registrate, ad esclusione di quelle di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire automaticamente ed in modo definitivo. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, o con altro mezzo tecnico, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. Qualora ciò non sia possibile, la cancellazione sarà attuata dagli incaricati, previa autorizzazione scritta del Responsabile, con annotazione nel registro a firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Art. 16 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al Titolare, al Comandante della Polizia Locale, al Responsabile, qualora nominato, e alle persone autorizzate al trattamento per le finalità di cui al punto 3 del presente Regolamento;
 - b) alle Forze di Polizia, sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza, acquisita dall'Ente e valutata dal Responsabile del sistema di

videosorveglianza. Si precisa che qualora fossero rilevate immagini di fatti connessi ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su appositi supporti informatici o magnetici;

c) ai soggetti incaricati della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale. I suddetti soggetti, qualora per esigenze tecniche debbano effettuare operazioni rientranti nel trattamento dei dati personali, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorizzato apicale di cui all'art. 7, punto 2.2 del presente Regolamento;

d) all'interessato dal trattamento e agli altri soggetti indicati negli articoli 7 e 9 L. 241/1990, nel caso in cui i dati in possesso dell'Ente siano funzionali all'emanazione di un provvedimento, che abbiano presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta e in conformità con le limitazioni previste nell'ambito delle attività rientranti nel D.Lgs. 51/2018, secondo la procedura descritta al successivo art. 28. Resta ferma la possibilità di omissione di provvedere in merito alla richiesta di accesso, dandone informazione al Garante, se ciò può pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza dello Stato, secondo i dettami dell'art. 26, d.p.r. 15/2018;

3. ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, in relazione al c.d. "accesso esoprocedimentale" e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente, in conformità con le limitazioni previste nell'ambito delle attività rientranti nel D.Lgs. 51/2018. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi", cartaceo od informatico, conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, la cui tenuta compete al Responsabile del sistema di videosorveglianza, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;

- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

4. Si precisa che la visione dei dati non potrà avvenire nei locali della Centrale Operativa ma gli stessi dovranno essere inviati su un monitor esterno ad essa, ovvero trasferiti su un elaboratore del comando di Polizia Locale attraverso sistemi hardware o software.

Art. 17 - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. Ai sensi dell'art. 32, par. 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'UBVS terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
3. La sicurezza per l'accesso ai dati personali è garantita almeno attraverso le seguenti misure:
 - adozione di prassi operative per la gestione delle credenziali di autenticazione al sistema di videosorveglianza, utilizzo di un sistema di autorizzazione per l'accesso agli applicativi ed ai dati di pertinenza, aderenza dei profili di accessi ai dati di cui gli operatori hanno effettiva necessità, in base al loro ruolo;
 - il sistema è configurato in maniera tale che il Titolare del trattamento, gli autorizzati al trattamento, tra i quali figura il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza, ed i soggetti da quest'ultimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc..., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini.
4. Il sistema deve assicurare che:
 - a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "files di log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni cinque;

- b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;
- c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;
- d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- e) l'extrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

CAPO IV – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 18 – Principi generali e basi giuridiche dei relativi trattamenti

1. Ai sensi dell'art. 5, D.L. 14/2017, potranno essere adottati patti, sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco di ogni singolo Comune, volti all'attuazione della sicurezza urbana, anche attraverso l'istituzione di un sistema di videosorveglianza "integrata" accessibile, nei limiti e con le modalità previste nei patti medesimi, dalle Forze di Polizia presenti sul territorio nel più ampio progetto di collaborazione tra le medesime e la Polizia Locale.
2. Potranno, inoltre, essere stipulate delle convenzioni, sulla base di progetti proposti dai privati interessati ovvero da imprese specializzate, attraverso le quali la Polizia Locale dell'UBVS possa avere accesso, da remoto, all'impianto di videosorveglianza inserito nell'accordo, di proprietà e gestito da soggetti privati. In tali ipotesi, dettagliatamente disciplinate nelle convenzioni, l'UBVS è titolare autonomo del trattamento dei dati personali effettuato attraverso i sistemi appena indicati e le finalità sono le stesse poste alla base del trattamento effettuato con i sistemi di videosorveglianza direttamente gestiti dall'UBVS.
3. Differenti saranno le basi giuridiche poste alla base del trattamento: il legittimo interesse di cui all'art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. 2016/679/UE per il privato e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento citato per l'UBVS.
4. Da ciò discende che i due autonomi titolari si determineranno nel trattamento sulla base della specifica base giuridica posta alla base dello stesso e per le finalità conseguenti. Il precipitato è, ad esempio, che i dati verranno conservati, generalmente, per un periodo non superiore ai sette giorni, considerata la finalità di incolumità pubblica e sicurezza urbana relativa al trattamento da parte dell'Ente, ma il privato potrà utilizzare tali dati conformemente all'eventuale più breve termine di conservazione, indicativamente ventiquattro ore, previsto per la specifica finalità per la quale questi abbia effettuato il trattamento.

Art. 19 – Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale possono avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'art. 3, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.
3. L'UBVS promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine l'UBVS, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 20 – Integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta dell'UBVS, partecipare all'estensione ed all'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l'acquisto diretto e la concessione in uso all'UBVS della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dall'UBVS, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle

immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi.

2. L'UBVS accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se abbia preventivamente valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con il sistema comunale.
3. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovrà essere fornita "chiavi in mano", ovvero installata e comprensiva del collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza comunale e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere dell'UBVS, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.
4. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing,...) così come di suddivisione della spesa potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.
5. In accordo con l'UBVS e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza ai sensi del presente art., possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.
6. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del comando di polizia locale, alla quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo.
7. Il responsabile della gestione del sistema di cui all'art. 7 del presente Regolamento dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, (c.d. "Privacy Zone", come finestre di abitazioni, farmacie, luoghi di cura ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.

CAPO V - PARTICOLARI TRATTAMENTI

Art. 21 - Videosorveglianza in luoghi di lavoro

1. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Qualora l'impianto di videosorveglianza per le finalità stabilite comportasse rilevazione delle immagini dei dipendenti l'Ente procederà alla sottoscrizione di accordo sindacale che rappresenterà la base giuridica di legittimità del trattamento.

Art. 22 - Accertamenti di illeciti e indagini di polizia giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'operatore di Polizia Locale provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione alle Autorità preposte. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente art. possono accedere solo gli Organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di Polizia.
4. Nel caso di cui al comma precedente gli Organi di Polizia che nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni ad esse collegate che fossero contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del sistema di videosorveglianza. È fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.
5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Art. 23 - Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

1. Il designato del sistema di videosorveglianza di cui all'art. 7 punto 2.1 valuta caso per caso, quando si tratti di siti temporanei, se l'informativa di cui all'art. possa essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per

specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.

2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, inteso che non saranno evincibili i tratti fisionomici degli occupanti i veicoli oggetto di videoripresa. Potranno essere individuati i caratteri delle targhe di immatricolazione degli autoveicoli.

Art. 24 - Rilevazione di violazioni al codice della strada

1. È prevista la possibilità di utilizzare i sistemi elettronici di rilevamento automatizzato per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale.
2. L'utilizzo dei sistemi elettronici ai fini in parola è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
3. In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010:
 - a. gli impianti elettronici di rilevamento circoscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - b. le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
 - c. le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto. A tal fine sarà data informazione al soggetto interessato della detenzione agli atti delle immagini (o delle riprese video) utilizzate per l'accertamento della violazione;
 - d. le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte

salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

- e. le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio all'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
 - f. in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
4. In presenza di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e s.m.i..
5. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l'obbligo informazione di cui all'art. 16 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

Art. 25 - Immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

- 1. L'UBVS può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
- 2. Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà vietato, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. I dirigenti scolastici dovranno fornire alla polizia locale, entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.
- 3. Laddove le riprese delle immagini dovessero riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
- 4. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di

assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Art. 26 - Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

1. Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, l'UBVS si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

CAPO VI – INFORMATIVA E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 27 - Informativa ai cittadini

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del GDPR l'Ente si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica, in tutti i luoghi nei quali sono e saranno installate le telecamere, tenuto conto del loro numero, delle modalità di ripresa e della vastità dell'area sorvegliata. L'informativa non verrà fornita nelle ipotesi in cui oggetto delle videoriprese siano fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs 51/2018 e, pertanto, le stesse siano effettuate ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
3. I predetti avvisi segnalano all'utenza mediante formule sintetiche, chiare e senza ambiguità, l'accesso ad una zona videosorvegliata.
4. Verrà resa nota eventualmente la circostanza relativa al fatto che il sistema di videosorveglianza comunale fa parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche, ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.
5. Analogamente l'utenza sarà informata, a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso alla città, dell'eventuale messa in funzione del servizio di videosorveglianza finalizzata al controllo della circolazione stradale. A cura degli organi dei singoli Comuni potranno essere

previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica quale, ad esempio, la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, della localizzazione delle videocamere fisse, nonché dei siti di possibile installazione di postazioni mobili.

Art. 28 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali, attraverso l'accesso all'informativa completa messa a disposizione degli interessati sul sito istituzionale dell'Ente;
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente e deve essere presentata al Titolare e al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, GDPR (i cui dati di contatto sono disponibili sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Privacy") ovvero al Designato del trattamento dei dati individuato nel Comandante della Polizia Locale.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di altre persone al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il designato del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso positivo, verrà indicato il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti; nel caso in cui non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, il responsabile del sistema di videosorveglianza (o suo delegato) avvisa prontamente il richiedente della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine stabilito al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire all'UBVS prima dello scadere del termine di conservazione predetto.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può inoltre farsi assistere da persona di fiducia.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
9. Si richiama, tuttavia, l'art. 14 D.Lgs 51/2018 rubricato "Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato" riguardo, in particolare, al ritardo, limitazione o esclusione dei diritti di accesso e di informazione dell'interessato qualora i dati personali siano trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 29 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss., GDPR ed alle disposizioni attuative.

Art. 30 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 GDPR.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento sono esonerati dalla responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'art. 79, paragrafo 2, GDPR.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 32 - Disposizioni attuative

1. Compete alla Giunta dell'UBVS l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2018 n. 101 e al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) nonché ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria, che tratti la materia.

Art. 34 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento n° 8 del 10/04/2019 ed entrerà in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite.
3. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, salvo che non siano dichiarate urgenti.

Art. 35 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dell'UBVS, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito <https://www.unionebassavallescriva.al.it> e trasmessa ai Responsabili d'Area dell'Ente e al Comando di Polizia Locale.